## Ius: la prospettiva giuridico-alimentare dell'ordine delle cose Giulia PICCALUGA

ISBN: 84-95215-77-2

Università La "Sapienza", Roma

Petr. Sat. 35: A casa di Trimalchio sta per avere inizio la parte sostanziale della cena. Dopo aver fatto allegramente onore ad un antipasto di gran classe (gustatio valde lauta) e ad altre delizie alimentari quali le finte uova di pavone ripiene di beccafichi belli grassi<sup>1</sup>, irrorate da un profluvio di vini di cent'anni<sup>2</sup>, gli invitati sono costretti a sorbirsi gli sproloqui filosofico-astrologici dell'anfitrione, che àncora le sue divagazioni a due ben precisi elementi del banchetto: lo scheletro d'argento dalle giunture articolate e snodate, cui uno schiavo fa assumere sulla mensa posizioni diverse<sup>3</sup>, e la portata zodiacale, vale a dire un'alzata rotonda con disposti in giro –attorno al simbolo della terra– i dodici segni celesti su ciascuno dei quali è stata precedentemente collocata una pietanza che meglio di ogni altra si adatta al soggetto<sup>4</sup>, ma sotto al cui coperchio risulteranno celati a sorpresa altri cibi ben più prelibati<sup>5</sup>.

La fragile leggerezza della macabra marionetta consente, infatti, a Trimalchio di richiamare l'attenzione degli astanti sulla precarietà della condizione umana sopra la quale incombe l'ineluttabilità della morte, sì che la cosa migliore da farsi sarà darsi alla bella vita sin che
si è in tempo<sup>6</sup>; la *novitas* della portata zodiacale, che con la sua bizzarria attira l'attenzione
generale nonostante l'apparente modestia con cui si presenta, gli darà addirittura l'agio di
disquisire –dal momento che *oportet etiam inter cenandum philologiam nosse*– a proposito
dei differenti influssi celesti sulle nascite susseguentisi lungo l'arco delle stagioni, sì che

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petr. *Sat.* 31, 8-11; 33. Il problema portante di questa comunicazione è stato da me trattato già alcuni anni or sono in un seminario *privatissime* presso Scevola Mariotti, alla cui cara memoria queste pagine vengono, perciò, doverosamente dedicate: *s.t.t.l.* 

Petr. Sat. 34, 6 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petr. Sat. 34, 8 ss.: larvam argenteam attulit servus sic aptatam, ut articuli eius vertebraeque laxatae in omnem partem flecterentur. Hanc cum super mensam semel iterumque abiecisset, et catenatio mobilis aliquot figuras exprimeret...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Petr. Sat. 35, 1-2 ss.: Laudationem ferculum est insecutum plane non pro expectatione magnum; novitas tamen omnium convertit oculos. Rotundum enim repositorium duodecim habebat signa in orbe disposita, super quae proprium convenientemque materiae structor imposuerat cibum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Petr. Sat. 36, 1-3, sicchè ...damus omnes plausum a familia inceptum et res electissimas ridentes aggredimur (ibid. 36, 4).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Petr. Sat. 34, 9 ss.: ...Trimalchio adiecit: "Eheu nos miseros, quam totus homuncio nil est! /Sic erimus cuncti, postquam nos auferet Orcus. /Ergo vivamus, dum licet esse bene". Al riguardo C. PANA-YOTAKIS (Theatrum Arbitri. Theatrical elements in the Satyricon of Petronius, Leiden 1995, pp. 70-77) suggerisce che l'introduzione del piatto zodiacale costituisca funzionalmente il debito contrappeso, col rappresentare l'inflessibilità delle leggi naturali, alla danza dello scheletro, simboleggiante l'instabilità e l'inconsistenza del genere umano.

tanto la complessità dei caratteri umani quanto il conseguente, variegato ordito sociale differenziantesi in arti e mestieri ne risultano inevitabilmente condizionati (*ibid*. 39). La brutale inflessibilità delle leggi di natura si fa così strada, tramite le divagazioni del bècero, tra i lussuosi arredi del triclinio, mentre, quasi stritolati tra la necessità di morire e il determinismo astrale, gli invitati inneggiano comunque al novello Arato (*ibid*. 40, 1 ss.) per amore delle pietanze che seguiranno e che saranno tutte all'altezza della situazione, manifestando, aldilà delle apparenze, un contenuto ed una composizione di tutt'altro genere: il cinghiale rivelerà dentro di sè un volo di tordi (*ibid*. 40, 5 ss.); il maiale arrostito partorirà salsicciotti e ventresche (*ibid*. 50, 9 ss.); la frutta e i dolci spruzzeranno con abbondanza polvere di zafferano (*ibid*. 60, 6). Ma intanto ecco che Trimalchio, invitando a mangiare i commensali un po' restii di fronte all'apparente modestia della portata zodiacale, della quale ignorano ancora l'effettivo contenuto, dà solennemente inizio al pasto: "Suadeo... cenemus: hoc est ius coenae!" (*ibid*. 35, 7).

L'espressione *ius coenae* si stacca nettamente da *ius coquinae*, che altro non indica se non la *lex condimenti* (Isid. *Etym.* XX 2, 32), e da *manducandi ius*, risolventesi nel galateo da tavola (Fronto p. 156 N). Coglierne, quindi, il senso specifico comporta, perciò, soprattutto, piuttosto che cercarle paralleli aldilà del testo, approfondirne, invece, la funzione all'interno di questo, sia pure alla luce del suo valore semantico nell'ambito della lingua latina.

Accantonato ormai da tempo l'emendamento proposto da L. Friedlaender<sup>7</sup> che voleva leggervi *hoc est i* [nitium] *coenae*, come tradurre qui il termine *ius*? V. Ciaffi, nell'edizione del *Satyricon* da lui curata per le edizioni Einaudi<sup>8</sup>, rende la frase con "qui c'è il sugo del pranzo", riecheggiando in parte la versione fornita a suo tempo da E.V. Marmorale, che oscillava, al riguardo, tra "diritto" e "sugo", inteso, quest'ultimo, come "parte migliore". Ma intanto è noto che, per indicare ciò che anche per noi, oggi, è il piatto forte di un pasto, la lingua latina usa in genere altri termini: ad esempio *caput*<sup>10</sup>, *fundus* (Gell. XVII 8, 2) o *firmamentum coenae* <sup>11</sup>. Del resto di vivande imponenti ne verranno recate in tavola, come abbiamo or ora visto, ben altre, sicchè non si comprende come mai proprio questa debba svolgervi una funzione così rilevante. Ma non basta. Si è già constatato come la portata zodiacale sia un piatto a sorpresa, che al suo interno nasconde cibi ancora più ricercati di quelli che simboleggiano i dodici segni celesti, e come, sempre di questo stesso alto livello siano tutte le pietanze che verranno servite nel corso di un banchetto programmaticamente teso a suscitare meraviglia: c'è forse da supporre, perciò, che Trimalchio preannunci, con la frase che accompagna questo primo piatto, quale sarà lo *stile* della cena ... Lo *stile?* ... L'*essenza?* ... La *regola?* ...

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Petronii coena Trimalchionis, Leipzig 1891, 88; cfr. al riguardo l'edizione di M. S. SMITH, Oxford 1975, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Torino 1967, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Firenze 1948, p. 27.

<sup>10</sup> Cic. fin. 2, 25; Tusc. V 98; Mart. X 31, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Gell. XVII 8, 2: fundus et firmamentum coenae.

L'esitazione nella scelta del termine che si mostri come il più adatto a focalizzare la situazione propostaci da Petronio è dovuta, ovviamente, al fatto, ben noto, che la cultura romana utilizza *ius* in rapporto a sfere che per noi, oggi, parrebbero quantomai distinte e lontane: la cucina e le sue norme, l'organizzazione statutaria della società e i suoi codici<sup>12</sup>. Solo il contesto permette di distinguere, di volta in volta, il senso dato al termine. L'espressione *vetusta iura*, per esempio, indica sia un patrimonio giuridico dall'antichità veneranda che un brodo di gallina vecchia<sup>13</sup>. *In ius vocare* significa tanto l'atto di convocare in giudizio<sup>14</sup> quanto la cottura, in guazzetto, di carne o pesce<sup>15</sup>. Su questa base si possono agevolmente comprendere ben noti giochi di parole tramandatici dalla letteratura latina, quali, ad esempio, tra tanti<sup>16</sup>, quelli già individuati da qualche anno nella poesia satirica oraziana<sup>17</sup>, quello relativo allo *ius verrinum* con cui Cicerone (*Verr.* II 1, 46, 120 e 121) paragona scherzosamente la giustizia amministrata da Verre al brodo di porco<sup>18</sup>, o l'altrettanto celebre frase di Varrone (*rust.* III 17, 4): *hos pisces nemo cocus in ius vocare audet* .

In ambito culinario *ius* indica di norma un composto liquido o semiliquido di particelle in sospensione, ricavato da più ingredienti legati insieme in maniera inscindibile ed irreversibile<sup>19</sup> in un equilibrio datore di benessere<sup>20</sup>. Dalle fonti letterarie più antiche ai ricettari di cucina di età imperiale e di epoca tarda *ius* risulta essere, di volta in volta, sugo, salsa, brodo<sup>21</sup>. Queste distinzioni, tuttavia, sembrano essere, nella maggior parte dei casi, prodotto esclusivo della mentalità occidentale attuale. E' la miserabile e ormai disgregata cucina dei giorni nostri –che arriva all'abominio del brodo di dadi e all'empietà dell'uso del *mixer* nella preparazione delle salse!– ad operarle e pretenderle in rapporto ad una maggiore o minore densità del prodotto, più o meno ristretto o diluito, e all'esigenza di disporre, quando occorra, di liquidi più che filtrati o sgrassati, o di composti di media consistenza, laddove, invece, l'alimentazione antica, ancora beatamente libera da tecniche e strumentazioni più che sofisticate,

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> La documentazione al riguardo è raccolta in *Thes. LL.* VII/2, 678-706. Cfr. *Lex. Forc.* III 653 ss. e, in merito, R. LEONHARD, in *RE* XI/1, col. 1200-1202; W. MEYER-LÜBKE, *Romanisches Etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1935, p. 377; A. WALDE- J. B. HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*<sup>3</sup>, Heidelberg 1938, I p. 733; A. ERNOUT- A. MEILLET, *Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine*, Paris 1959, pp. 329 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Seren. Samm. 47, 893; cfr. 48, 902.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Paul. Dig. 1, 1, 11; 2, 9, 1. Alri dati sono raccolti in Thes. LL. VII/2, 696, I.

Dati raccolti in Thes. LL. VII/2, 705-706, III.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. il materiale raccolto in *Thes. LL*.VII/ 2, 704-706.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. T. MAZUREK, *Legal Terminology in Horace's Satires*, s. l. 1997 (Thesis Phil. D. University of North Caroline and Chapel Hill, 1997).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> In proposito cfr. A. CORBEILL, *Controlling Laughter. Political humor in the late roman republic*, Princeton 1996, 92 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> R. LEONHARD, *cit.*; W. MEYER- LÜBKE, *cit.*; A. WALDE- J. B. HOFMANN, *cit.*; A. ERNOUT- A. MEILLET, *cit.* 

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> P. CIPRIANO, Fas e Nefas, Roma 1978, p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dati in Thes. LL. VII/2, 705 ss., cit.

nonché tranquillamente ignara di colesterolo e trigliceridi<sup>22</sup>, non sembra porsi il problema di liquidi più che chiarificati e asetticamente depauperati dei grassi, prediligendo, piuttosto, intingoli ricchi e consistenti, ricavati sia dalla cottura prolungata delle carni che dalla lavorazione al mortaio. Il ricettario di Apicio, notoriamente destinato alla tavola imperiale, per esempio, è prodigo di consigli utili alla preparazione di vari tipi di iura, tutti più o meno corposi -l'album, l'alexandrinum, l'allecatum, il calidum, il candidum, il crudum, il fervens, il frigidum, il pingue, il tarentinum, il viride, e via dicendo<sup>23</sup> – a seconda dei casi adatti a condire verdure, pesci o carni varie. Chiunque abbia sperimentato qualche ricetta del de re coquinaria sa bene come ciascuno di questi iura sia indispensabile alla pietanza cui va associato, l'equilibrio della quale si basa, appunto, sulla salsa specifica, essenziale all'insaporimento della vivanda. Le loro componenti sono, di solito, molteplici<sup>24</sup>. L'artefice è, come già nelle fonti più antiche, il coquus, che ricava di volta in volta lo ius necessario o facendo cuocere gli ingredienti nell'acqua, nel vino, nell'olio, nel liquamen, oppure lavorandoli a crudo nel mortaio. Lo ius carnium dovrà attendere il quarto secolo della nostra era per ottenere una denominazione tutta sua, quella di brodium 25, dal germanico brod, "zuppa"26, mentre per brodinium come carnium elixarum ius bisognerà aspettare i glossari medievali<sup>27</sup>.

Ma intanto, già in epoca tardorepubblicana, ecco che dal mondo della cucina *ius* risulta essere scivolato verso altre sfere esistenziali, per noi, oggi, molto lontane dall'universo alimentare, ma allora pur sempre legate, comunque, al regno delle pentole: all'ambiente medico, per esempio, dove *ius* assume propriamente il ruolo di decotto e/o pozione medicamentosa²8; a quello della chimica ancora di là da venire, nel quale *ius* indica in specie la mistura di sostanze coloranti atte a fissare la tinta della porpora sui tessuti²9; a quello, ben più solenne, del sacrificio, nel quale *ius* mostra di essere elemento portante, nonostante che questo particolare sembri sfuggire agli studi recenti sull'argomento, e ciò, probabilmente, perché le fonti, di solito, non lo fanno rilevare. Un autore cristiano del IV secolo, magnificando l'eucarestia rispetto al sacrificio pagano, individua nell'ottimalità del sacramento due elementi che, soprattutto, lo renderebbero preferibile alla vittima cruenta: l'*immaculatus agnus Dei* basta

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Chi non ricorda che la fobia dei grassi nell'alimentazione è di data relativamente recente? Ancora negli anni 'cinquanta si usava cucinare, oltre che con l'olio d'oliva, col burro e con lo strutto, sicchè, allora, non ci si sentira poi tanto distanti dai commensali di Trimalchio, tutti intenti ad accaparrarsi i beccafichi "belli grassi" (*Sat.* 33, 8).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Si rinvia, al riguardo, al ricco indice (v. *ius*) dell'edizione del *de re coquinaria* curata da J. André (Paris 1965, p. 314).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Uno *ius frigidum* per la carne di cinghiale bollita prevede, per esempio, ben diciannove ingredienti (*ibid.* VIII 8, 337 A).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Gaudent. Tract. Pasch. In Exod. II, 32 ed. G., cfr. Lex. Forc. I 585; Ducange, Gloss. Med. et Inf. Latin., I 754 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> S. BATTAGLIA, *Grande Dizionario della lingua italiana*, Torino 1967, II 390, 4; G. DEVOTO-G. C. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze 1971, p. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ducange, cit.: brodinium carnium idem quod mox brodium...

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Plin. nat. XX, 115; XXVII, 75.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Plin. nat. XXXV, 44.

sempre per tutti gli intervenuti al rito, simboleggiato, come è, da un po' di pane e vino, facilmente reperibili senza dover incorrere in spese eccessive, cosa che avviene, invece, in ogni sacrificio pagano, soprattutto se è previsto un gran concorso di folla<sup>30</sup>; la sua offerta al Signore, poi, ha luogo in maniera semplice e pulita, quasi asettica, senza che ci si debba scottare nel cuocere la vittima, senza spargimento di sangue, senza doversi preoccupare del sugo: sine ustione, sine sanguine, sine brodio, id est iure carnium<sup>31</sup>. Che la distribuzione del sugo -oltre a quella, più che scontata, delle carni- ai partecipanti del rito sacrificale romano fosse considerata essenziale lo dimostra con singolare efficacia un vivace commento di Donato ad una nota vicenda dell'Eneide. Si tratta dell'episodio in cui l'eroe troiano e i suoi, giungendo alla reggia di Evander durante la celebrazione del sacrificio per Hercules all'Ara Maxima, sono invitati dal sovrano a prendere parte anch'essi al rituale e vengono quindi ammessi alla consumazione della carne delle vittime<sup>32</sup>. Come si ricorderà, il testo virgiliano puntualizza che sia il sacerdos che dei lecti iuvenes, a gara, riempiti i canestri di viscera tosta taurorum e pane, preso con sé del vino, offrano il tutto agli ospiti, aggiungendo, quindi, che vescitur Aeneas simul et troiana iuventus/perpetui tergo bovis et lustralibus extis<sup>33</sup>: è noto, infatti, che all'Ara Maxima si dovevano offrire a Hercules tori perpetui, vale a dire, di cinque anni d'età, id est perpetuae aetatis (Serv. VA VIII 183), il che rendeva la carne particolarmente ricercata e, una volta arrivata nei mercati, notevolmente più costosa delle altre causa religionis<sup>34</sup>. Ora, commentando l'episodio, Donato -che evidentemente non si rende più conto del fatto che il rito descritto da Virgilio è ambientato nel tempo ribaltato delle origini, e che, perciò, deve risultare, per ragion di cose, decisamente differente da quello che diventerà, poi, nella dimensione storica- insiste nel mettere in rilievo quella che ritiene essere l'insipienza liturgica di Evander e della sua gente, che, a sentir lui, avrebbe addirittura sfiorato l'empietà: i ministri sarebbero stati nullo cultu adornati; sarebbero arrivati al punto di prendere con le mani, e senza nessuna cura, le viscere della vittima e il pane, vivande ormai consacrate che, appunto perciò, non simpliciter accipienda sunt; si sarebbero limitati ad arrostire gli exta invece di procedere alla loro preventiva bollitura, di norma in quella fase del tempo delle origini<sup>35</sup>. Certo, ad Aeneas e ai suoi epulae illae displicebant: che, comunque, le mangiassero, era dovuto al fatto che, avendo fame, dovevano pur nutrirsi in qualche modo. Ciò non toglie,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Gaudent. Tract. Pasch. in Exod. II 32: Quod autem sacramenta corporis sui et sanguinis in specie panis ac vini offerenda constituit, duplex ratio est. Primum... quae omnibus ad offerendum prompta esse (sc. hostia) ac facilis...

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Gaudent. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Verg. Aen. VIII 98-305 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Verg. Aen. VIII 182 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Serv. VA VIII 183: nam de hoc bove immolato Herculi carnes carius vendebantur...

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> L'uso di far bollire le viscere della vittima sacrificale prima che *concremarentur diis* sarebbe stato abolito da Tullo Ostilio, assimilato dalla tradizione romana a Prometheus, fondatore del sacrificio-comunione greco (cfr. quanto osservo al riguardo in *Minutal. Saggi di Storia delle religioni*, Roma 1974, pp. 167 ss.): da allora esse sarebbero state offerte solo parzialmente arrostite, *semicruda et leniter animata* (Arnob. *adv. nat.* II 68).

però, che ai Troiani *indigne adposita est bubula assa nec saltem aliquo iure condita, et revera iniuria fuit...*<sup>36</sup>. Priva del suo sugo sacro, la vittima scade, dunque, automaticamente, al rango di pura e semplice pietanza, utile solo a placare la fame, e niente più. L'osservazione di Donato è quantomai importante perché, oltre a chiarire la funzione dello *ius* in ambito sacrificale, appunto con ciò consente di far luce su un particolare del culto di Hercules all'Ara Maxima di solito poco studiato. E' noto che nel rituale in causa, quale aveva luogo nella realtà storica, *ad aram maximam aliquid servari de tauro nefas est; nam et corium illius mandunt* (Serv. VA VIII 183), e che i sacerdoti Pinarii, che dovevano obbligatoriamente arrivare *tardi* alla celebrazione, quando ormai non c'era più niente da mangiare, onde sottolineare efficacemente, in chiave addirittura spettacolare, questo loro ruolo liturgico stabilito nel tempo delle origini<sup>37</sup>, erano addirittura tenuti a leccare i piatti<sup>38</sup>. Ora che si è appena messa in rilievo la funzione dello *ius* nel contesto della celebrazione, possiamo a buon diritto supporre che quest'atto dovesse metterli in grado di profittare almeno del sugo, elemento essenziale del sacrificio, e dunque bastevole a coinvolgerli comunque sacralmente nell'economia del rito.

In ambito giuridico, invece, *ius* indica il diritto, la legge e la sua codificazione in forma scritta, il corso e l'applicazione della medesima, l'organizzazione legale della società, l'esercizio del potere da questa conferito<sup>39</sup>. Anche in questo caso le sue specificazioni sono molteplici: *ius civile*, *pontificale*, *sacer*, e via dicendo. Vale a dire, anche dal tribunale *ius* scivola immediatamente verso la solennità della sfera sacrale romana in cui, come è noto, ciò che noi, oggi, archiviamo in esclusiva al mondo del diritto, allora era di casa. Qui, infatti, *ius*, risulta essere alla base di quel vincolo insolubile che, per Roma è il giuramento, significativamente indicato come "*ius iurandum*" viene garantito da Fides e da quel dio sovrano che è Iuppiter<sup>41</sup>; è esso stesso entità sovrumana venerata, debitamente inquadrata nella struttura politeistica della religione di stato: lo si invoca abitualmente con gli epiteti di *bonum*<sup>42</sup> e *venum*<sup>43</sup>, talvolta

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Donat. VA VIII 180.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Aur. Vict. Or. gent. rom. 8: sed eorum Potitio quia prior venerat, ad comedenda exta admisso, Pinarius, eo quo tardius venisset, posterique eius submoti. Unde hodieque servatus: nemini Pinariae gentis in eis sacris vesci licet; Serv. Dan. VA VIII 270: eis (sc. Pinariis) fames epularum sacrarum indicta. Cfr. al riguardo quanto osservo nel mio Elementi spettacolari nei rituali festivi romani, Roma 1965, p. 70.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Macrob., Sat. III 16: proprie autem catillones dicebantur qui ad polluctum Herculis ultimi cum venissent, catillos liguribant... Per ligurrire nel senso di linguere cfr. i dati in Thes. LL. VII /2, 1396 g.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Dati in *Thes. LL.* VII/2, 606-698.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Valga per tutti Cic., de off. III 31: nullum enim vinculum ad adstringendam fidem iure iurando maiores artius esse voluerunt. Id indicant leges in duodecim tabulis, indicant sacratae, indicant foedera...

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cic., de off. III 29: in iure iurando... quae vis sit, debet intellegi; est enim ius iurandum adfirmatio religiosa; quod autem adfirmate quasi deo (sc. Iuppiter) promiserit, id tenendum est. Iam enim... ad iustitiam et ad finem pertinet. Nam praeclare Ennius (frg. scaen. 403): "O Fides alma apta pinnis et ius iurandum Iovis!" Qui ius igitur iurandum violat, is Fidem violat, quam in Capitolio "vicinam Iovis Optimi Maximi", ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse voluerunt.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Plaut. Pseud. 537: Ius bonum orat Pseudolus, cfr. Rud. 1152.

<sup>43</sup> Plaut. Rud. 1138: Ius verum oras; cfr. Trin. 1161 e Stich. 423.

anche assieme a Fas e a Iuppiter e nel tempio capitolino del dio<sup>44</sup>; gli si chiede di "ascoltare"<sup>45</sup>, dunque si dà per scontata una sua, pure parziale, antropomorfizzazione, ritenendolo dotato di orecchie o, comunque, della facoltà uditiva. Più in là di così, sul piano di una sua realizzazione politeistica, non si va, né doveva essere, in effetti, funzionale procedere. A che cosa sarebbe servito, infatti, rendere un'entità sacra come *ius* ancora più personale e, dunque, circoscrivibile e controllabile?<sup>46</sup>. Non dimentichiamo che è stata, appunto, questa sua impalpabilità a far sì che gli autori cristiani –nell'ambito della distorsione dei valori pagani da loro attuata in vista della formulazione dei principi di una nuova spiritualità– abbiano preferito operare, piuttosto, su quel suo precipitato che è *iustitia*, la quale, rispetto a *ius*, aveva ai loro occhi, in specie, la *chance* di presentarsi nella concretezza dell'*interpretatio romana* della greca Dike<sup>47</sup>: ormai così circoscritta non era, evidentemente, impossibile strapparla alla immanenza tipica delle divinità politeistiche per ancorarla, invece, alla trascendenza del dio unico, a questo punto suo solo garante<sup>48</sup>; ma come si sarebbe riusciti, invece, a tradurre in chiave cristiana la poliedrica ed evanescente complessità di *ius*?

Al comune convergere verso la sfera sacrale tanto della realizzazione culinaria di *ius* quanto di quella giuridica corrisponde un'unica base etimologica. La distinzione tra *ius*/brodo, sugo e *ius*/diritto, tipica dei dizionari etimologici di un tempo<sup>49</sup>, era dovuta esclusivamente al pregiudizio culturale di quanti rifiutavano di considerare sullo stesso piano realtà per noi, oggi, così distinte come la cucina, la legge, la religione, e da ignorare volutamente la loro derivazione da una radice comune \**jeu*- "mescolare, nella preparazione dei cibi", che i glottologi fanno risalire all'indoeuropeo preistorico<sup>50</sup>, e, aldilà di questa, ad uno stesso tipo di realtà. Il termine latino *ius* trova, infatti, corrispondenza nell'indiano antico *yúh* (che presenta lo stesso significato di "brodo" ed è corradicale del *yáuti*, *yuvati* "legare"), nel lituano *júše* "zuppa di pesce", nello slavo antico *jucha* "brodo", "zuppa", e infine, probabilmente, nel gr.  $\zeta \dot{\nu} \mu \eta$  (< \*  $j\bar{u}s$ -ma), "lievito", "fermento", e  $\zeta \omega \mu \dot{\phi} s$ , "brodo", "sugo"<sup>51</sup>, vocaboli, questi,

<sup>44</sup> Liv. VIII 5, 8 ss.

Liv. VIII 5, 8: audi Iuppiter... audite Ius Fasque...

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Circa la tendenza, propria della religione romana, ad antropomorfizzare in grado minimo certe entità divine esclusivamente in rapporto alla loro funzione specifica (per esempio Fides, materializzata solo in riferimento alla mano tesa nella stipulazione del patto; o Robigo, intesa essenzialmente come *scabrae manus* protese sul raccolto ancora di là da venire) cfr. quanto osservo, documentandolo, in "Fides nella religione romana di età imperiale", *ANRW* XVII/2, Berlin 1981, p. 721 n. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Rinvio, al riguardo, a quanto osservo nel mio breve saggio "*Ius* e *vera Iustitia* (Lact., *Div. Inst.* VI 9, 7). Rielaborazione cristiana di un valore assoluto della religione romana arcaica", *L'etica cristiana nei secoli III e IV: eredità e confronti*, XXIV Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 4 - 6 maggio 1995, *SEA* 53 (1996), pp. 257-269, in specie 260 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ius* e *vera Iustitia*, *cit.*, p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Per esempio, il già citato A. WALDE- J. B. HOFMANN.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> A. WALDE- J. POKORNY, Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen, I, Leipzig 1927, p. 199 s.v. jeu - .

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> A. WALDE- J. POKORNY, cit.

indicanti costantemente, nel complesso, una situazione in cui particelle di sostanze alimentari risultano legate insieme in una condizione di equilibrio dinamico instaurato mediante l'atto del mescolare. Anche *ius*, a prescindere dal significato che di volta in volta assume rispetto al contesto, era comunque concepito come un equilibrio dinamico, un aggregato di parti ottenuto mediante l'azione del mescolare: una miscela omogenea di elementi diversi mantenuti in sospensione era quella che si realizzava a livello alimentare; un "equilibrio di rapporti di tipo associativo che si riteneva opportuno e conveniente tra individui o gruppi di individui" era quello riscontrabile in ambito giuridico e, dunque, sociale<sup>52</sup>.

Data tale situazione di equilibrio dinamico tra elementi diversi (particelle di cibo; individui o gruppi) realizzabile a più livelli (in cucina; nella società), va subito fatto rilevare che un suo improvviso arrestarsi produrrebbe inevitabilmente e comunque un caos.

In cucina il brusco fermarsi dell'utensile che monta, agitandoli e trascinandoli in un movimento centrifugo, gli ingredienti di una salsa in preparazione, ne scinde *ipso facto* le componenti facendo addirittura, in taluni casi, "impazzire" irrimediabilmente un intingolo che non raggiungerà più la conveniente omogeneità. D'altra parte, una volta che la preparazione dell'intingolo in causa sia stata compiutamente portata a termine, questo processo risulterà, a tutti gli effetti, irreversibile, essendosi, le varie componenti di quello, ormai amalgamate insieme, secondo le leggi della chimica, in un composto inscindibile fisso e definito. Il controllo della situazione è, dunque, in mano al cuoco, che dovrà badare a che il movimento dell'utensile proceda regolarmente, senza scosse né inversioni di marcia, e non si arresti se non ad operazione compiuta.

In ambito giuridico-sociale le cose vanno diversamente. L'equilibrio di tipo associativo -che qui si realizza tra individui o gruppi di individui i quali, ad un certo punto, potrebbero non trovarsi più d'accordo- non si risolverà mai, perciò, in un processo irreversibile, sicchè, in sostanza, l'ordine statale che ne risulta non lo si potrà mai dare per scontato perché, nelle più svariate circostanze e per i più diversi motivi, il disaccordo, sempre possibile, tra le parti, determinerebbe un arrestarsi dello ius e, dunque, almeno in teoria, un disastroso incepparsi dell'equilibrio sociale con conseguente scissione delle sue componenti. In casi del genere, garantito socialmente dalla sua natura divina nonché dalla simbiosi con Iuppiter, può essere lo stesso ius, bloccandosi, a lasciar cadere lontano da sé, immediatamente, chi, in qualche maniera, se ne è dissociato, enucleandolo dall'armonia dinamica che ne costituisce l'essenza -e, dunque, dal resto della società che ne è, ugualmente, parte integrante- e condannandolo con ciò, automaticamente, ad un fermo definitivo. Illuminante, al riguardo, l'episodio che si sarebbe verificato nel 340 a. C. e che la storiografia romana ha puntigliosamente tenuto a tramandare nel tempo appunto al fine di sottolineare l'importanza di questo valore sacro. Il magistrato latino L. Annio Setino guida una delegazione in Campidoglio per avanzare l'assurda richiesta di ottenere, dal senato lì riunito per l'occasione, che uno dei consoli venga, da

96

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> P. CIPRIANO, *cit.* p. 28. Ringrazio di cuore l'amica e collega Palmira Cipriano per le sue delucidazioni al riguardo.

allora in poi, scelto, di norma, tra la sua gente: la conseguente parità dei diritti farà, quindi, sì che Romani omnes vocemur (Liv. VIII 5, 5-7). Minaccia, altrimenti, di dissociarsi col suo popolo dall'alleanza, e di bloccare così la guerra in atto contro i Sanniti. E questa pretesa la viene a rivolgere, con grande arroganza, non solo e non tanto audiente populo Romano senatuque, sed Iove ipso, qui Capitolium incolit (Liv. ibid. 4, 11). Grande indignazione del console T. Manlio Torquato, che, richiamati all'ordine i senatori già per aver prestato ascolto ad un tale individuo, e dopo aver solennemente promesso di uccidere ogni Latino che possa pararglisi davanti nella Curia, si rivolge direttamente alla statua cultuale di Iuppiter chiedendo al dio, a Ius e a Fas, lì venerati, se abbiano mai sentito prima di allora haec scelera in quel luogo sacro<sup>53</sup>. All'invocazione del console tiene dietro quella dell'intero senato, che si appella anch'esso agli dèi, mentre nel santuario riecheggia, prepotente, la voce di Annio, che, tamquam victor armis Capitolium cepisset (Liv. ibid. 5, 3), osa dileggiare le divinità appena rese presenti dalla preghiera. Ma ecco che, all'improvviso, mentre, spinto dalla sua protervia, fa per uscire dal vestibolo del tempio, il Latino mette un piede in fallo e precipita inarrestabilmente dal sommo della gradinata rimanendo esanime al suolo<sup>54</sup>, come scaraventato fuori dell'ordine, dinamicamente inteso, delle cose, il cui movimento centrifugo aveva cercato di bloccare<sup>55</sup>. L'insorgere dell'ira divina è riconfermato dallo scatenarsi di una bufera ingenti fragore caeli effusa (Liv. ibid. 6, 3): davanti al corpo ormai inerte di Annio, al console non resta che proclamare una volta ancora la grandezza dei numi: ...bene habet: est caeleste numen; es magne, Iuppiter; haud frustra te patrem deum hominumque hac sede sacravimus... (Liv. ibid. 6, 4 ss.), sanzionando, così, il riattivarsi dell'equilibrio sacrale inceppato da Annio, mentre l'ordine statale -quello, si badi bene, di una cultura essenzialmente imperialista che non può rinunciare, perciò, all'attività bellica- si ripristina automaticamente con la ripresa delle ostilità, allorchè i patres decidono di proseguire quel pium bellum che dii movere, e che ormai andrà avanti, magari senza la partecipazione dei Latini, ma -quel che importa!- deis ducibus (Liv. ibid. 6, 4-6).

Di norma, tuttavia, è lo Stato a controllare la situazione. E questo, sia intervenendo, ovviamente, contro possibili perturbatori dello *ius* con la durezza della legge, sia ricorrendo di proposito a fermarlo preventivamente, in vista di particolari circostanze critiche che, comunque, ne altererebbero il dinamismo, operando addirittura in forma istituzionalizzata e con tutte le garanzie del caso, onde evitare che, verificandosi eventualmente all'improvviso, tale evento

Liv. VIII 5, 8 ss.: "...audi Iuppiter, haec scelera," inquit, "audite Ius Fasque"...

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Liv. VIII 6, 1 ss.: proditur memoriae... vocem Anni spernentis numina Iovis Romani auditam. Certe, cum commotus ira se a vestibulo templi citato gradu proriperet, lapsus per gradus capite graviter offenso inpactus imo ita est saxo, ut sopiretur, exanimatum...

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Si rammenti che nel testo del giuramento in nome di Iuppiter è lo stesso dio sovrano che dovrebbe scagliare lontano dalla comunità lo spergiuro (Paul.-Fest. 115 L: *Lapidem silicem tenebant iuraturi per Iovem, haec verba dicentes "Si sciens fallo, tum me Diespiter salva Urbe arceque bonis eiciat, ut ego hunc lapidem"*). Per un analogo concetto di ordine delle cose inteso dinamicamente, sì che il colpevole nei suoi confronti si trova, automaticamente, "fuori" e "fermo", si pensi , per esempio, allo *rta* vedico (A. BRELICH, *Introduzione alla Storia delle religioni*, Roma 1966, p. 197).

catastrofico colga tutti impreparati a fronteggiarlo. Già la normale celebrazione delle feste, che, come si sa, interrompe di per sé stessa il tempo storico, potrebbe collidere coll'equilibrio dinamico dello ius, sicchè, per ovviare a tale rischio, comporta di norma il blocco preventivo dell'attività giudiziaria<sup>56</sup>; blocco che è particolarmente documentato per quelle feste che prevedono notoriamente, per la loro specifica struttura, la circoscritta vanificazione dell'ordine statale inteso nella sua globalità, come, per esempio, i Saturnalia<sup>57</sup>, o le tre giornate in cui mundus patet<sup>58</sup>. Ma possono verificarsi anche eventi straordinari di particolare negatività per l'equilibrio dello stato, che richiedono, perciò, l'indizione dello iustitium... idest iuris interstitio et cessatio, quibus diebus nihil agi cum iure potest (Gell. XX 1, 43): si attua così, sempre a livello ufficiale, col blocco totale dello ius -ma in una situazione più che controllata!l'arresto di ogni attività pubblica, in primis di quella giuridica<sup>59</sup>, al fine di salvaguardarle dai pericoli della crisi al momento in atto: una guerra civile<sup>60</sup>, una pesante sconfitta dell'esercito<sup>61</sup>, il funerale di un uomo illustre<sup>62</sup>, o, comunque, di un componente della famiglia imperiale<sup>63</sup>. In tali circostanze lo *ius* viene inceppato per precauzione prima che possa trovarsi a contatto con situazioni tali da interferire col delicato equilibrio che ne costituisce l'essenza, e quindi ristabilito una volta che la crisi si sia risolta.

Dopo quanto si è visto sin qui su questa specifica formulazione dell'ordine delle cose dinamicamente inteso che è *ius*, quello che all'inizio si presentava come un problemino di traduzione assume ormai ben altre prospettive. L' "hoc est ius coenae" di Trimalchio, non a caso iscritto nella legge di natura, sistemato, come è nel testo, tra la mortalità umana rappresentata dallo scheletro e l'ordine cosmico simboleggiato dalla portata zodiacale, si presenta finalmente per quello che, nell'ambito della grandiosa creazione petroniana, deve essere: la vanagloriosa ed inesorabile proclamazione, da parte del padrone di casa, di ciò che sarà non solo e non tanto l'andazzo della cena –che, pur con tutte le sue sorprese e le sue meraviglie, altro non rappresenta se non un elemento episodico tra le infinite sfaccettature della sapiente caratterizzazione del personaggio– ma, piuttosto, il *suo*, personale ordine delle cose, da lui stabilito, imposto e garantito per quanti gli stanno intorno e ne dipendono nel piccolo universo di cui è despota.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cic., Leg. II 29: feriarum fastorumque dierum ratio in liberis requietem habet litium iurgorum...; Isid., Etym. I 4: feriati dies in quibus res divina fit et abstinere homines a litibus oportet.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Macrob., *Sat.* I 2, 9: uno dei partecipanti alla cena si dichiara *forensi cura vacuus*; cfr. I 10, 1: *poenas a nocente iisdem diebus* (sc. Saturnalibus) *exigere piaculare est*; è inoltre da ricordare come la festa si svolgesse *exaequato omnium iure* (Iustin. 43, 1, 4).

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Varr. in Macrob., Sat. I 16, 18: mundus cum patet... causas ducere religiosum est.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Charis. gramm. p. 33, 16 B: iustitium, quando ius stat.

<sup>60</sup> Cic., Phil. 5, 12; har. resp. 26.

<sup>61</sup> Liv. III 27, 2; VII 28, 3; X 21, 2.

<sup>62</sup> Gran. Lic. p. 33, 3.

<sup>63</sup> Svet. Tib. 52, 1; Tac. Ann. I, 16, 2; II, 82, 3.